

C.C. N. 52 / 95

MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI TUSA
(Provincia di Messina)

=====

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARTE I

**ORGANIZZAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto, finalità, deliberazione, modificazione del regolamento

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalle leggi regionali 15 marzo 1963, n. 16; 6 marzo 1986, n. 9; 11 dicembre 1991, n. 48; 26 agosto 1992, n. 7; 1 settembre 1993, n. 26; dallo Statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art. 1, lettera a) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, integrando l'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nell'ordinamento amm.vo degli enti locali della Regione Siciliana.

2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale.

3. Il presente regolamento, disciplina nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo statuto, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale.

4. Il regolamento è deliberato dal Consiglio in seduta pubblica e con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. Il regolamento è modificato dal Consiglio comunale su proposta di ciascun consigliere, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Soltanto l'approvazione di un nuovo regolamento può abrogare il presente.

Art. 2

Interpretazione del Regolamento

Il regolamento è interpretato secondo i criteri di interpretazione delle norme, tenendo conto delle disposizioni dello statuto comunale. L'interpretazione autentica di una norma del presente regolamento avviene mediante una nuova norma regolamentare, deliberata e pubblicata secondo la procedura stabilita per le modificazioni del regolamento stesso.

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente.

2. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capi gruppo.

3. Qualora nella Conferenza dei Capi gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai Capi gruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi gruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3

Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 4

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio comunale si tengono, nelle more che venga realizzata la sede definitiva della sala consiliare, in una sede provvisoria.

2. Nell'aula, oltre la parte destinata ai componenti del Consiglio comunale e alla segreteria, vi sono posti riservati al Sindaco ed agli Assessori. Uno spazio apposito è riservato al pubblico (uditorio), assicurando allo stesso la possibilità di seguire nel miglior modo i lavori del Consiglio. Uno spazio apposito è assegnato ai rappresentanti degli organi di informazione.

3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'estero della sede, viene esposta la bandiera dello Stato.

5. Le adunanze del Consiglio possono avere luogo in qualsiasi ora e giorno, anche festivo, tenendo nel debito conto, per quanto possibile, le esigenze manifestate dalla Conferenza dei Capi gruppo consiliari.

CAPO II IL PRESIDENTE

Art. 5 Il Consiglio - Presidenza

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio.

2. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice Presidente, qualora sia assente o impedito anche il Vice Presidente, la presidenza è assunta dal Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

3. L'adunanza di cui al successivo art. 6 è presieduta dal Consigliere neoeletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Art. 6 Prima convocazione del Consiglio Comunale

1. La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente uscente ed ha luogo entro quindici giorni dalla proclamazione con invito da notificare almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

2. Qualora il Presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal Consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

3. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il Segretario comunale né da tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.

4. Fino alle operazioni di giuramento, convalida ed eventuale surroga, la presidenza del Consiglio comunale spetta al Consigliere anziano per preferenze individuali fra gli eletti presenti in aula.

5. Il Consigliere anziano, appena assunta la presidenza provvisoria del Consiglio comunale, presta giuramento con la presente formula: "Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune ed in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione".

6. Quindi invita gli altri Consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula. I Consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni. Del giuramento viene redatto processo verbale. I Consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

7. Con la prestazione del giuramento, i Consiglieri comunali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative della carica.

8. Il Consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un Presidente per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il Consiglio comunale elegge altresì, con le stesse modalità e con votazione separata, un Vice-Presidente. Entrambe le votazioni sono svolte a scrutinio segreto.

Art. 7

Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

2. Fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio, provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce i termini della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

5. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Difensore Civico, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

6. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Presidente si avvale delle strutture esistenti nel Comune.

7. Spetta al Presidente provvedere a stabilire l'ordine del giorno e a disporre la convocazione del Consiglio. In caso di sua assenza o impedimento provvede alla convocazione che ne fa le veci a norma di legge, statuto e/o regolamento.

8. Il Presidente apre e chiude i lavori consiliari e provvede a sospenderli in caso di tumulti o disordini o per ragioni di opportunità, riservandosi di sentire i capigruppo.

Art. 8

Cessazione dalla carica - Sostituzione

1. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni volontarie, per perdita della qualità di consigliere comunale o in caso di gravi e persistenti violazioni di legge o disposizioni statutarie. Nell'ultimo caso su proposta di un terzo dei Consiglieri e con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. In caso di dimissioni volontarie, esse vengono depositate presso la Segreteria comunale ovvero a seguito di verbalizzazione nel corso della seduta del Consiglio comunale, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

3. La convocazione dell'adunanza del Consiglio comunale per eleggere il nuovo Presidente deve avvenire entro venti giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente uscente.

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

Art. 9 Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno tre Consiglieri.

3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio comunale il nome del Capo gruppo entro la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente del Consiglio comunale le variazioni della persona del Capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il Consigliere del gruppo che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.

5. I Consiglieri che non appartengono ad alcun gruppo sono inclusi d'ufficio nel gruppo misto. Il gruppo misto elegge al proprio interno un Capo gruppo; in caso di divergenze funge da Capo gruppo il Consigliere più anziano per numero di preferenze individuali.

Art. 10 **Conferenza dei Capi gruppo**

1. La Conferenza dei Capi gruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio comunale e concorre a definire la programmazione e quant'altro utile per il proficuo andamento del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio comunale può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.

3. La Conferenza dei Capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio comunali con appositi incarichi.

4. La Conferenza dei Capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente. Alla riunione partecipano, se richiesti, il Segretario comunale od il suo sostituto ed i funzionari incaricati.

5. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da un Capo gruppo, entro dieci giorni dalla data della stessa richiesta.

6. La riunione della Conferenza dei Capi gruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica.

7. I Capi gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati a intervenire personalmente.

8. Se richiesto dalla maggioranza dei componenti la conferenza, può essere stilato apposito verbale.

CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 11 Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno Commissioni consultive permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinandone la composizione numerica, con deliberazione nella prima adunanza successiva a quella della elezione del Presidente.

2. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Presidente del Consiglio comunale con propria ordinanza, su designazione dei Capi gruppo.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capo gruppo, un altro rappresentante ed il Presidente procede alla sostituzione.

4. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capo gruppo che provvede ad informare il Presidente della Commissione.

5. Le Commissioni esaminano preventivamente le questioni di competenza del Consiglio comunale che vengono loro deferite dal Presidente del Consiglio ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.

6. E' istituita, all'inizio di ogni mandato consiliare un'apposita commissione permanente per la revisione del regolamento.

Art. 12 Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione, che viene tenuta e convocata dal Presidente del Consiglio

comunale, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

3. In caso di assenza del Presidente della Commissione lo sostituisce il componente della medesima dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

4. Il Presidente di ciascuna Commissione comunica al Presidente del Consiglio comunale la propria nomina e la designazione del Consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Presidente del Consiglio comunale rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio comunale, al Sindaco, alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Difensore Civico, agli organismi di partecipazione popolare ed agli Uffici comunali.

5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un quinto dei Consiglieri comunali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione nel loro domicilio, di norma almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

Art. 13

Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica.

2. Le sedute della Commissione sono segrete.

3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni. Può, altresì, partecipare alla

seduta, senza diritto di voto, anche il Consigliere comunale di cui non è membro.

4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale di norma almeno ventiquattro ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

Art. 14 **Funzioni delle Commissioni**

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici di controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le Commissioni provvedono, altresì, all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rinviati dal Consiglio. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazione sulle siano state espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi o dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.90 n. 142, o non sia stata rilasciata l'attestazione finanziaria di cui all'art. 55 della stessa legge.

3. Le Commissioni provvedono alle funzioni consultive di cui al precedente comma nel termine di gg.6 dalla ricezione degli atti, riferendo al Consiglio con relazione al Presidente del Consiglio e da questi illustrata all'assemblea consiliare. D'intesa con il Presidente del Consiglio comunale, può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferite dal Presidente della Commissione entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

4. Le Commissioni hanno altresì poteri di iniziativa in ordine alla presentazione formale di proposte di deliberazione o mozioni, nell'ambito di materie del Consiglio comunale o al Sindaco per il seguito procedimentale.

art. 15 **Segreteria delle Commissioni** **Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori**

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal funzionario comunale designato dal Sindaco.

2. Spetta al Segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla

Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza in conformità al quarto comma dell'art. 13. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco, ai Capi gruppo ed al Segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta del contenuto del verbale ed il Segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

4. Le Commissioni possono disporre l'audizione di Funzionari comunali e di esperti.

5. Le Commissioni sono tenute a prevedere forme di consultazione dei rappresentanti degli interessi diffusi, secondo criteri ed apprezzamenti lasciati alla loro autonomia e discrezione.

CAPO V. COMMISSIONI SPECIALI

Art. 16 Commissioni d'indagine

1. Su proposta del Sindaco, del Presidente del Consiglio, della Conferenza dei Capi gruppo ovvero su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazioni di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei revisori dei conti o dal Difensore Civico, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può deliberare l'istituzione di commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione che istituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale.

3. La Commissione è nominata dal Presidente del Consiglio comunale

d'intesa con i Capi gruppo; di essa fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi proporzionalmente alla loro consistenza numerica. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore.

4. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore, il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio, della Giunta, del Collegio dei revisori dei conti, del Difensore Civico, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

6. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni può avvalersi di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del coordinatore, dalla stessa Commissione.

7. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente comma.

8. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco e/o alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni da adottare entro il termine prestabilito.

9. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 17

Commissioni di studio

1. Il Consiglio comunale può conferire alle Commissioni permanenti o a Commissioni temporanee all'uopo istituite incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali.

2. La Commissione di studio potrà avvalersi, se necessario, del supporto di esperti esterni, senza alcun onere finanziario per l'ente.

3. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sullo stato dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

CAPO VI I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 18 Designazione e funzione

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente che provvede a sostituirli.

4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

PARTE II
CONSIGLIERI COMUNALE

CAPO I NORME GENERALI

Art. 19

Elezione - Composizione - Durata in carica - Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

CAPO II INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 20

Entrata in carica - Convalida

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, procede alla convalida ed alla eventuale surrogazione degli eletti.

3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge 27.12.1985, n. 816, come recepita con legge regionale 24.06.1986, n. 31, nonché dalla legge 19.03.1990, n. 55, come modificata con legge 18.01.1992, n. 16, recepita con legge regionale 11.09.1993, n. 26.

4. Nei casi di preesistenza o di sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, si applica l'art. 14 della legge regionale 24.06.1986, n. 31.

Art. 21 Dimissioni

1. Le dimissioni dei Consiglieri vanno presentate al Consiglio, hanno effetto dal momento della presentazione, sono irrevocabili immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissione sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

3. Il Consiglio comunale, informato delle dimissioni, procede alla surrogazione del Consigliere nella stessa seduta, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il consigliere surrogante.

4. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità, che dovessero successivamente intervenire, non alterano la completezza del Consiglio stesso.

Art. 22 Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, di recepimento con modificazioni della legge 27 dicembre 1985, n. 816, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato, ai sensi dell'art. 175 dell'Ordinamento degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi

successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio la contesta all'interessato e attiva la procedura di cui all'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio comunale ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario, lo dichiara decaduto.

3. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni della legge secondo quanto disposto dal primo comma dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, integrato con modificazioni nell'ordinamento regionale con l'art. 1, lettera g), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48. La rimozione è disposta dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali.

4. I Consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

5. Il Presidente del Consiglio, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

6. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio comunale. Verificandosi tale condizione, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio, su iniziativa del Presidente o di un qualsiasi consigliere, nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito dallo Statuto con preavviso all'interessato di almeno dieci giorni. Prima di dichiarare la decadenza, il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni presentate per iscritto al Presidente del Consiglio comunale dall'interessato e decide di conseguenza.

7. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza e previo accertamento della insussistenza di condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 23

Sospensione dalle funzioni

1. In attesa del provvedimento del Presidente della Regione quando sussistono motivi di grave e urgente necessità, i Consiglieri comunali per i quali sia stata promossa la rimozione dalla carica per i motivi indicati al terzo comma dell'art. 21 del presente regolamento possono essere sospesi dalla carica con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali.

2. Il verificarsi, successivamente all'elezione, di alcuna delle condizioni di cui al comma 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1

della legge 18 gennaio 1992, n. 16, fuori dai casi previsti dal comma 4 quinquies dell'art. 1 della citata legge n. 55/90, comporta l'immediata sospensione della carica del consigliere. La sospensione è adottata dal Prefetto.

3. Il Presidente del Consiglio comunale, ricevuta la copia del provvedimento, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il consigliere sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica.

CAPO III DIRITTI

Art. 24 Diritto d'iniziativa

1. (a) I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

(b) L'iniziativa per le proposte di deliberazione nelle materie di competenza del Consiglio comunale spetta: al Presidente, al Sindaco e alla Giunta municipale, ai consiglieri comunali, nonché ai cittadini con le modalità di cui al successivo art.76, così come previsto dall'art.12 dello statuto.

(c) Il Presidente esercita il potere d'iniziativa esclusivamente nelle materie previste dalla L.R. n.48/91, nonché dallo statuto e dal successivo art.65. In tal caso, per la predisposizione degli atti si avvale della struttura amministrativa del Comune.

(d) Il Sindaco e la Giunta esercitano il potere d'iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, formulando proposte di deliberazioni e richiedendo al Presidente la convocazione del Consiglio ed il relativo inserimento all'O.d.G.

2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla Legge e dallo Stato.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio che la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepiti nell'ordinamento regionale dall'art. 1, comma 1 lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene, se del caso,

trasmessa dal Presidente del Consiglio comunale alla Commissione permanente per materia, che esprime il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, la proposta è iscritta, a cura del Presidente, all'ordine del giorno del Consiglio comunale con menzione del Consigliere proponente.

4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

5. Costituiscono emendamenti la correzione di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Presidente del Consiglio entro il secondo giorno precedente a quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate per iscritto al Presidente nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altro consigliere.

6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 25

Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalla legge, o che interessano in senso generale o particolare la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.

2. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

3. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta circa le motivazioni e gli intendimenti dell'azione amministrativa. Per

conoscere i motivi o i criteri in base ai quali sono stati presi taluni provvedimenti, o risolti determinati affari, o anche come e quando si voglia provvedere in merito ad alcune particolari necessità o affari che interessano direttamente o indirettamente il Comune. Le interpellanze possono essere, altresì, discusse nella conferenza dei capigruppo, nel qual caso non possono essere discusse in Consiglio

4. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Sindaco e per conoscenza al Presidente del Consiglio comunale entro il terzo giorno precedente quello stabilito per l'adunanza del Consiglio. Sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.

5.

(a) Quando l'interrogazione o l'interpellanza ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il consigliere interrogante o interpellante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, se presenti, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro trenta giorni da quello di presentazione.

(b) Non si può dare luogo alla trattazione delle interrogazioni e/o interpellanze qualora ne risulti assente giustificato l'unico firmatario.

(c) L'interrogazione viene letta al Consiglio da uno dei presentatori, il quale potrà illustrarne il contenuto. All'interrogante risponde il Sindaco o l'Assessore delegato competente per materia. Ultimata l'esposizione l'interrogante potrà dichiararsi o meno soddisfatto delle risposte avute.

(d) L'interpellanza viene illustrata dal primo o da altro firmatario e ad essa viene data risposta dal Sindaco o dall'Assessore delegato competente per materia.

(e) Se l'interpellante si dichiara non soddisfatto della risposta ed intende promuovere una discussione immediata sull'oggetto dell'interpellanza, deve presentare una mozione.

6. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio, del Sindaco, o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti e ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

7. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco, e per conoscenza al Presidente del Consiglio comunale, sottoscritte dal consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione. Sulle mozioni possono

essere presentati emendamenti, che vengono discussi e votati osservando le norme del presente regolamento.

8. Nessun Consigliere può presentare più di due interrogazioni, interpellanze o mozioni per la stessa seduta.

Art. 26

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a convocare il Consiglio quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti. In tale caso la riunione del Consiglio comunale deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.

3. Quando nella richiesta è precisato che, per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustri l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli articoli 24 e 25 del presente regolamento.

Art. 27

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione dei provvedimenti adottati dall'Ente, esclusi quelli riservati per Legge e degli atti preparatori in essi richiamati.

3. L'esercizio dei diritti di cui al primo ed al secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale ed ai Dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio di tale diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri Enti, il Sindaco invia a tutti i Consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i Consiglieri comunali possono ottenere

direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.

4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 28

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio senza spesa di copia di deliberazione del Consiglio e della Giunta, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consiglio presso la Segreteria comunale.

3. Il rilascio della copia avviene entro il giorno successivo a quello della richiesta, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato con comunicazione scritta, specificando i motivi che non consentono il rilascio.

Art. 29

Controllo di legittimità delle deliberazioni

1. All'inizio della seduta il Presidente informa il Consiglio comunale delle deliberazioni da questo adottate che sono state annullate dall'organo di controllo. Un consigliere può proporre al Consiglio che l'argomento sia iscritto all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria. Il Consiglio decide con votazione palese, a maggioranza di voti.

CAPO IV ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 30

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti e non retribuiti nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, recepita con modifiche nell'ordinamento regionale con la legge regionale 24 giugno 1986, n. 31.

2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le ore 24 del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.

3. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

01/1/87

4. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali.

5. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge n. 816/1985, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti. L'indennità di presenza è dovuta agli amministratori predetti per la partecipazione alle sedute delle Commissioni comunali previste da leggi statali o regionali, di cui al precedente comma quarto.

6. I Consiglieri comunali che risiedono fuori dal capoluogo del Comune-definito, secondo il piano topografico dell'ultimo censimento, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e delle altre Commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

7. I Consiglieri comunali, formalmente o specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento comunale. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

8. Il Consiglio comunale, in conformità a quanto dispone l'art. 23 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, può deliberare di assicurare i suoi componenti ed i rappresentanti dallo stesso nominati o designati contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

DELETA

Art. 31

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente del Consiglio comunale, il quale né da notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente.

3. Ogni Consigliere può chiedere, con lettera diretta al Presidente del Consiglio comunale, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Presidente del Consiglio comunale né da comunicazione al Consiglio stesso, che ne prende atto nella prima adunanza.

4. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.

5. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

Art. 32

Astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza; tale obbligo sussiste anche nei casi in cui si tratta di questioni proprie o che riguardano interesse, lite o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado di parentela.

2. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazione continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.

3. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.

4. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

5. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario che da atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 33

Responsabilità personale - Esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. E' esente da responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito nell'ordinamento regionale dall'art. 1, comma 1 lettera e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

Art. 34

Pubblicità della situazione patrimoniale

1. Entro due mesi dalla convalida, i Consiglieri comunali depositano presso la segreteria comunale le dichiarazioni previste dall'art. 1 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128.

2. Successivamente, entro un mese dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti a IRPEF, i Consiglieri comunali depositano copia della dichiarazione dei redditi ed una attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1 del comma 1° dell'art. 1 della predetta legge regionale n. 128/82.

3. Nel caso di inadempienza, il Presidente del Consiglio diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

4. La Presidenza del Consiglio comunale cura la pubblicazione delle dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale e le variazioni intervenute nonché le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi su apposito bollettino.

5. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere curati anche per l'anno solare successivo a quello di cessazione del mandato.

CAPO V NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 35

Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la Legge, lo Statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba fare parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.

2. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con votazione a scrutinio segreto.

3. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

Art. 36

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

3. La Delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capi gruppo.

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I CONVOCAZIONE

Art. 37 Competenza

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente, che stabilisce l'ordine della discussione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo Statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del Sindaco.

2. In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente.

3. La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente uscente. Qualora questi non provveda, la convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'Assemblea fino all'elezione del Presidente.

4. Nell'ipotesi di omissioni degli atti di cui ai commi precedenti, il Segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.

Art. 38 Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

3. Il Consiglio comunale è convocato in sessione ordinaria obbligatoriamente tre volte l'anno: entro il mese di marzo in occasione della programmazione delle funzioni e dei servizi trasferiti dalla Regione; entro giugno per l'approvazione del conto consuntivo; entro ottobre per l'approvazione del bilancio.

4. Il Consiglio comunale è convocato in sessione straordinaria in ogni altro periodo dell'anno per:

- a) determinazione del Presidente;
- b) richiesta del Sindaco;
- c) richiesta di un quinto dei Consiglieri comunali.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c), l'adunata deve essere tenuta entro venti giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Consiglio comunale sarà convocato dal Vice Presidente al quale il Segretario darà tempestiva comunicazione. La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio può comportare per entrambi la revoca dell'incarico, con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Il Consiglio comunale si riunisce, inoltre, su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali Commissari *ad acta*.

Sempre nei casi previsti dalle lettere b) e c), alla richiesta di convocazione del Consiglio i richiedenti devono, di norma, allegare la proposta di deliberazione che si intende sottoporre all'esame del consiglio stesso. La mancata presentazione della proposta comporta, per il Presidente, la non decorrenza del termine dei venti giorni previsto da questo stesso comma.

5. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

6. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

7. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente del Consiglio o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

Art. 39

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Presidente del Consiglio di stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla Giunta municipale, alla Conferenza dei Capi gruppo ed ai Consiglieri comunali.

4. Per le proposte di deliberazione, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 14, quarto comma, 24 e 25.

5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

6. Sono elencati distintamente, nell'ambito dell'ordine del giorno sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 48. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

8. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se i relativi atti non siano stati messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima o ventiquattro ore prima nei casi d'urgenza.

Art. 40

Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere a mezzo di un messo comunale.

2. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

3. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune, indicando, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, o, nei casi d'urgenza, a mezzo telegramma, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato ad ogni effetto l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 41

Avviso di convocazione - Consegna - Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri e al Sindaco almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.

2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi e interi prima di quello stabilito per la riunione.

3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la riunione.

5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

6. I motivi d'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al quinto comma possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 42

Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario comunale è responsabile che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo. La pubblicità del suddetto elenco deve essere assicurata anche nelle frazioni.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione.

3. Entro il termine previsto per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiunti - viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito:

- ai Componenti della Giunta;
- al Presidente del Collegio dei revisori dei conti;
- al Difensore Civico;
- ai responsabili degli uffici e servizi comunali;
- agli organi di informazione che hanno sede nel Comune.

4. Il Sindaco, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la Comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 43

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio comunale se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

3. All'inizio dell'adunanza le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

4. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo, devono essere comunicati ai Capi gruppo consiliari almeno venti giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame.

5. Il deposito degli atti relativi ad argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai Capi gruppo, dandone avviso ai Consiglieri.

Art. 44

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Se, alla ripresa dei lavori, eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero legale, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza rinviando la seduta al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione per cinque minuti dell'adunanza, a sua discrezione, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione. Anche in tale ipotesi, la seduta è rinviata al giorno successivo con all'ordine del giorno gli affari rimasti da trattare.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

6. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

7. Il numero legale deve essere verificato ogni qual volta si deve procedere ad una qualsiasi votazione.

Art. 45 **Adunanze di prosecuzione**

1. L'adunanza di prosecuzione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di prosecuzione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nell'adunanza di prosecuzione, che deve aver luogo il giorno successivo a quello in cui fu convocata la prima, è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l'intervento dei due quinti dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.

4. Salvo i casi in cui la Legge o lo Statuto non dispongano altrimenti, le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia, nelle sedute di prosecuzione, non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti: regolamenti; bilancio; conto consuntivo; mutui a carico del bilancio; forme di gestione dei servizi; piani territoriali ed urbanistici; Programmi di opere pubbliche; forme associative e di cooperazione.

relatori

5. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di prosecuzione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

6. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già scritti all'ordine del giorno.

Art. 46 **Partecipazione del Sindaco e degli Assessori**

1. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio comunale senza diritto di voto.

2. Gli assessori comunali possono partecipare a tutte le sedute consiliari: nelle materie di competenza possono essere relatori su proposte di deliberazione, intervenendo al dibattito.

In materie non di competenza, possono al limite integrare succintamente con elementi di novità funzionali al dibattito.

CAPO III PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 47 Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 48.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 48 Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamento di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluso il Segretario comunale, escano dall'aula.

Art. 49 Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente, sentita la Conferenza dei Capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare, delle Associazioni sociali, politiche e sindacali o altri di riconosciuta competenza interessati ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 50 **Adunanze informali**

1. Quando rilevanti motivi di interesse della Comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentiti i Capi gruppo, può convocare il Consiglio comunale in adunanza "informale" e diramare gli avvisi di convocazione anche in deroga alle modalità ed ai termini di consegna degli stessi previsti dagli artt. 40 e 41 del presente regolamento.

2. Durante le adunanze informali del Consiglio non può essere adottata alcuna deliberazione.

3. Il verbale delle adunanze informali del Consiglio, in caso di assenza del Segretario comunale, viene redatto da un dipendente del Comune oppure da un Consigliere comunale.

4. Si applicano per quant'altro le disposizioni di cui al 2° ed al 3° comma dell'art. 49.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 51

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito di fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

Art. 52

Ordine della discussione

1. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

2. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

3. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

5. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 53

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte dell'uditorio spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili urbani. A tal fine uno di essi è sempre presente comandato di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

7. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il Presidente, d'intesa con la Conferenza dei Capi gruppo, fa disporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

Art. 54

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze del Sindaco e degli Assessori o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino o diano informazioni e quant'altro risulti necessario. Il revisore del conto è tenuto a partecipare ai lavori consiliari in tutte quelle sedute in cui si trattano l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale e del conto consuntivo.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V ORDINE DEI LAVORI

Art. 55 Comunicazioni - Interrogazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.

2. Dopo l'intervento del Presidente, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.

3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

5. L'esame delle interrogazione viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza.

6. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione, da la risposta il Sindaco o l'Assessore delegato per materia. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di dieci minuti.

7. Alla risposta possono replicare i consiglieri, ed il consigliere interrogante interviene a chiusura del dibattito per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti.

8. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario, in sua assenza ad altro consigliere proponente.

9. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

10. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

11. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Il Sindaco o l'Assessore delegato, ove dispongono degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediata risposta, il Sindaco assicura il consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro i trenta giorni successivi all'adunanza.

12. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

13. Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro dieci giorni dalla presentazione, salvo i casi d'urgenza, e la interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

14. Se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art. 56

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni preliminari, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto disposto al successivo comma.

3. Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di

funzionamento dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Sono presentate in sede di comunicazioni.

4. Il Presidente può fare nel corso della seduta comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 57

Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà nell'ordine la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri appartenenti a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa a votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere Capo gruppo - o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente, del relatore o di consiglieri.

3. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.

4. Il Presidente apre e chiude la discussione. Il Sindaco o l'Assessore delegato per materia può intervenire nella discussione per puntualizzare gli intendimenti dell'Amministrazione, per un tempo massimo di dieci minuti ciascuno.

5. Il Presidente, il Sindaco od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un

un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dal Consiglio con decisione a maggioranza.

10. I consiglieri non possono più intervenire allorché è iniziata la fase di votazione.

11. Dopo la proclamazione del risultato, i consiglieri non possono più chiedere la parola per ritornare sullo stesso argomento nel corso della seduta.

X Art. 58 Emendamenti

1. Gli emendamenti possono essere presentati nel corso del dibattito e, comunque, della votazione. Gli emendamenti debbono essere presentati per iscritto al Presidente della seduta, il quale è tenuto a darne lettura prima della messa in votazione.

2. La votazione di ogni singolo emendamento deve precedere la votazione relativa alla proposta originale e gli emendamenti devono essere votati in ordine di presentazione.

3. L'approvazione di un emendamento contrastante con un emendamento successivo, fa decadere automaticamente quest'ultimo.

4. Possono essere presentati, nel corso della seduta, emendamenti verbali di limitata portata e tali da non modificare, nella sostanza, la proposta originale. La valutazione è comunque riservata al Presidente della seduta.

5. Qualora l'emendamento, presentato ed accolto, richieda l'attestazione della relativa copertura finanziaria, e ciò non sia possibile nel corso della seduta, il Presidente propone il rinvio dell'adozione.

Art. 59

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 60

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'attribuzione ad un consigliere, al Sindaco o ad un membro della Giunta, di dichiarazioni diverse da quelle espresse, o di fatti o di atti dallo stesso ritenuti inesistenti o che sono comunque deformati, o di dichiarazioni o giudizi dallo stesso ritenuti non veri.

2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una Commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

5. La Commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.

6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

Art. 61

Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'O.d.G., il Presidente dichiara conclusa la riunione.

2. Nella eventualità che la trattazione degli argomenti si appalesi particolarmente laboriosa è tale da richiedere un aggiornamento, l'ora entro la

quale si conclude l'adunanza è stabilito dal Consiglio, su proposta del Presidente, sentito il parere dei capigruppo.

3. Il Consiglio può, comunque, decidere di continuare i lavori, oltre il termine fissato dal comma precedente, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'O.d.G. che rivestano particolare importanza ed urgenza.

4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà convocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE IL VERBALE

Art. 62

La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale, sia pubbliche che segrete, ed esercita le sue funzioni intervenendo, su richiesta del Presidente o di sua iniziativa, sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria, secondo quanto previsto dal precedente art. 24.

2. Il Segretario, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

Art. 63

Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale.

2. Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo Statuto, il Segretario comunale che si avvarrà del personale dell'Ente. Qualora il Segretario non è presente alla seduta provvederà un Funzionario del Comune con funzioni di Vice Segretario.

3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero di voti favorevoli, contrari e astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio, o in mancanza, venga fatta esplicita richiesta al Segretario. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per il loro integrale inserimento nel verbale.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono in modo conciso iscritte a verbale.

6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

7. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza, dal Segretario comunale e dal consigliere anziano fra i presenti.

Art. 64

Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri unitamente a tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno nei tre giorni precedenti e nel giorno dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.

2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.

3. Quando un consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia modificato nel verbale.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, spiegandone le ragioni, il Presidente pone in votazione palese la proposta di rettifica.

5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.

7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario comunale.

PARTE IV

LE DELIBERAZIONI

CAPO I

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 65

La competenza esclusiva

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. IL Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi tra capitali appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello statuto giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazioni di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, le concessioni, le modalità di scelta del contraente ed i bandi di gara per le opere pubbliche e per le forniture quando abbiano oggetto di valore superiore a quello di cui al numero 8 dell'art. 51 dell'Ordinamento regionale degli enti locali moltiplicato per tre ed aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT. Ove il Consiglio comunale non provveda entro il termine di sessanta giorni dalla fissazione dell'ordine del giorno si applica la procedura prevista dall'art. 54 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.

4. Sono, inoltre, di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita con modificazione dell'ordinamento regionale con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive variazioni ed integrazioni, dallo Statuto, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

5. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi.

6. La Giunta comunale può proporre al Consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni o le prescrizioni negli stessi contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accertate dalla Giunta stessa. Dopo le modifiche ed integrazione deliberate dal Consiglio, divenute o dichiarate eseguibili, la Giunta può adottare gli atti di amministrazione di sua competenza.

Art. 66 Conflitti di attribuzione

1. Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio, del Sindaco e della Giunta comunale, essi vengono sottoposti all'esame di una Commissione costituita dal Presidente del Consiglio comunale, dal Sindaco e dal Segretario comunale. La decisione è adottata dalla Commissione, è definitiva e viene dal Sindaco comunicata al Consiglio comunale ed alla Giunta.

2. All'adozione dell'atto provvede l'organo del quale la Commissione ha riconosciuto la competenza.

CAPO II LE DELIBERAZIONI

Art. 67 Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

3. Nel caso in cui il Comune non abbia responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze.

4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

5. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.

6. Quando il testo di deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario comunale per quanto di sua competenza secondo l'art. 24 e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal Segretario.

7. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

8. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto.

Art. 68

Approvazione - Revoca - Modifica

1. Il Consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti

e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Le deliberazioni che comportino modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive si hanno come non avvenute ove vi sia fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire le deliberazioni già adottate, richiamandone gli estremi.

4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO III LE VOTAZIONI

Art. 69 Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 70 e 71.

3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nelle deliberazioni concernenti apprezzamenti o giudizi sulle qualità e sui comportamenti delle persone o elezioni a cariche.

4. Non si può procedere a votazione di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

5. La votazione non può avere luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.

6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene

sollevata;

b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi e emendamenti aggiuntivi;

c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni, vengono poste in votazione congiuntamente il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio sia alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 70

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata e seduta o ad alta voce per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 71

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 72

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.

2. Le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento. Ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando nell'ordine di scritturazione dal primo in eccedenza.

4. Quando la Legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che

disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio l'esito della votazione, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti.

9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

Art. 73

Esito delle votazioni

- 1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi e dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei ^{votanti} votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei ^{votanti} votanti. Se il numero dei ^{votanti} votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di ^{voti} voti favorevoli che, raddoppiato, da un numero superiore di una unità al totale dei ^{votanti} votanti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di

discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello delle schede bianche. Viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 74

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale non soggette al controllo preventivo di legittimità, in caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

2. In caso di evidente pericolo o di danno nel ritardo della relativa esecuzione, le deliberazioni del Consiglio comunale soggette al controllo preventivo di legittimità possono essere dichiarate urgenti ed immediatamente esecutive con il voto espresso dai due terzi dei votanti.

3. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

4. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per motivi d'urgenza, ha luogo entro cinque giorni dall'adozione.

PARTE V

**NOMINE - DESIGNAZIONI - REVOCHE DI COMPETENZA
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 75

Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1. Nei casi in cui è stabilito che degli organi di enti, società, associazioni, istituzioni, collegi e commissioni, esterni od interni all'ente, devono far parte consiglieri comunali, questi sono sempre nominati o designati dal Consiglio, secondo quanto stabilito dal precedente art. 35.

2. Nel caso che il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione, nella seduta successiva al verificarsi delle predette condizioni, con le modalità di cui all'art. 35.

PARTE VI

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE

CAPO I

ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 76

Iniziativa popolare

1. Il Consiglio comunale promuove, in conformità all'art. 12 dello Statuto, la partecipazione dei cittadini all'amministrazione con le iniziative a tal fine ritenute idonee, secondo un apposito regolamento comunale che possa meglio specificare l'iter procedimentale.

2. Tutti i soggetti di cui all'art. 12 dello Statuto comunale possono proporre agli organi del Comune istanze e petizioni, secondo modalità previste dal predetto articolo e dall'apposito regolamento.

3. I soggetti di cui all'art. 12 dello Statuto comunale esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale tramite un progetto di articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, con modalità stabilite dal regolamento.

CAPO II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Art. 77

Il referendum consultivo

1. Il Consiglio comunale può promuovere, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, referendum consultivi relativi ad atti generali di propria competenza con le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 14, 15 e 16 dello Statuto comunale e da uno speciale regolamento che definisce le forme, modalità e garanzie per un corretto svolgimento del referendum stesso.

PARTE VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 78
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.

3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, anteriori all'adozione dello Statuto, che disciplinano il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 79
Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata al Sindaco ed ai Consiglieri comunali in carica.

2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

3. Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri comunali neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

4. Il Sindaco dispone l'invio di copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Difensore Civico.

5. Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai dirigenti e responsabili degli uffici e servizi comunali.

Art. 78
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.

3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, anteriori all'adozione dello Statuto, che disciplinano il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 79
Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata al Sindaco ed ai Consiglieri comunali in carica.

2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

3. Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri comunali neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

4. Il Sindaco dispone l'invio di copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Difensore Civico.

5. Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai dirigenti e responsabili degli uffici e servizi comunali.